

# COMUNE DI PALMA CAMPANIA

## PROVINCIA DI NAPOLI

### ORDINANZA N. 124 /2009

Determinazione dell'orario minimo e massimo per l'attività degli esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, delle sale gioco, dei circoli privati, degli artigiani e delle attività di intrattenimento e svago.

### IL SINDACO

**PREMESSO** che in data 17 maggio 1993 con deliberazione di G.M. n. 257 veniva approvata la determinazione degli orari di apertura e chiusura degli esercizi pubblici e commerciali;

**RAVVISATA LA NECESSITA'** di procedere ad una nuova determinazione degli orari di attività degli esercizi pubblici di somministrazione, che sia più aderente alle richieste dei consumatori e tenga altresì in considerazione le esigenze organizzative e gestionali dei vari operatori;

**RITENUTO** pertanto che la disciplina contenuta nella precedente deliberazione n. 257, non più aderente alle concrete necessità dei consumatori né in linea con la più recente prassi giuridica, debba essere opportunamente aggiornata ed adeguata;

**VISTI** gli art. 19, 7 e 54 lett. d)) del D.P.R. 24/7/1977 n. 616 con i quali sono state attribuite ai Comuni le funzioni amministrative relative alla fissazione degli orari di apertura e di chiusura dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;

**VISTO** l'art. 8 della Legge 25/8/1991 n. 287 che detta le modalità per la fissazione dell'orario di attività degli esercizi pubblici della somministrazione di alimenti e bevande;

**VISTO** l'art. 50 comma 7 del decreto legislativo 267/2000, che attribuisce al Sindaco, la competenza a coordinare e riorganizzare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici;

**RITENUTO** opportuno mantenere una unica fascia oraria di apertura e chiusura dei pubblici esercizi e dei circoli privati;

**RITENUTO** che è interesse pubblico la tutela della quiete e del sonno nelle ore notturne, ovvero della salute degli abitanti, che può essere garantito attraverso l'imposizione di regole uguali a tutti i soggetti con attività di somministrazione di alimenti e bevande, siano essi direttamente autorizzati, siano essi sottoposti a procedure semplificate;

**VISTA** la nota protocollo n.11288 del 16/06/2009, in cui si chiedeva alla OO.SS. di categoria, il parere di competenza, per lo schema di ordinanza da adottarsi;

**ATTESO che**, nel termine indicato nella suddetta nota, non è pervenuto alcun parere in merito;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n° 241 e successive modificazioni ed integrazioni;

## ORDINA

che siano osservate le seguenti disposizioni inerenti gli orari di apertura e chiusura degli esercizi pubblici per la somministrazione di alimenti e bevande, sale gioco, locali adibiti a trattenimento e svago, circoli privati nonché l'attività inerente la somministrazione su aree pubbliche con "negozi mobili" ubicati nel territorio del Comune di Palma Campania come di seguito specificato:

### **ORARI DEI PUBBLICI ESERCIZI E SIMILARI**

#### **Art.1) Definizioni**

Gli Esercizi di Somministrazione si suddividono in:

**Tipologia "A"** - esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e bevande, comprese quelle aventi un contenuto alcolico superiore al 21% del volume, e di latte (Ristoranti, Trattorie, Tavole calde, Pizzerie, Birrerie, pub ed Esercizi similari);

**Tipologia "B"** - esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolciumi, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (Bar, Caffè, Gelaterie, Pasticcerie ed esercizi similari);

**Tipologia "C"** - esercizi di cui alle lettere "A" e "B", in cui la somministrazione di alimenti e bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, ed esercizi similari;

**Tipologia "D"** - esercizi di cui alla lettera "B", nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione;

**Circoli privati;**

**Artigiani** (rosticcerie, pizzerie, pasticcerie ecc. da asporto);

**Attività** all'interno dei distributori carburanti.

Per **esercizi misti** si intendono quelli muniti di autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande ed autorizzati al commercio al dettaglio oppure alla vendita di articoli di monopolio.

Per **orario estivo** si intende quello compreso **dal 1° di giugno al 30 di settembre**.

Per **orario invernale** si intende quello compreso **dal 1° di ottobre al 31 di maggio**.

Per **turno di chiusura** si intende la chiusura dell'esercizio per un'intera giornata nel corso di ogni settimana.

#### **Art.2) Orario degli esercizi di somministrazione**

Per gli esercizi di somministrazione **di cui alle tipologie "A"- "B"- "C" - "D"** sono fissati i seguenti orari:

**Orario minimo: 8 ore** di apertura giornaliera effettiva;

**Orario massimo : 18 ore** di apertura giornaliera, comprensiva delle eventuali chiusure per pause tra un turno e l'altro (antimeridiano e pomeridiano).

**Detti orari devono essere compresi fra le ore 6,00 della mattina e le ore 24,00 di notte nel periodo**

**invernale, e tra le ore 6 della mattina e le ore 01,00 di notte nel periodo estivo.**

Ciascun esercente ha facoltà di scegliere l'orario di somministrazione, nell'ambito dei limiti di cui ai commi precedenti.

In ogni caso dovrà essere data preventiva comunicazione al Sindaco dell'orario prescelto. Detti orari dovranno rimanere invariati per almeno tre mesi e dovranno essere resi noti mediante l'esposizione di un cartello posto in un luogo ben visibile dall'esterno del locale.

#### **Art.3) Orari delle attività all'aperto degli esercizi di somministrazione**

Negli esercizi di somministrazione di cui al precedente art. 2, l'attività all'aperto, su suolo pubblico o privato, **deve essere compresa fra le ore 07,00 e le ore 24,00**, anche, qualora l'esercizio, nel locale al chiuso, abbia adottato un orario più ampio.

#### **Art.4) Orario in esercizi misti**

Negli esercizi misti si devono osservare gli orari di apertura e chiusura stabiliti o prescelti per ognuna delle rispettive attività, nell'ambito delle norme che li disciplinano.

Nelle ore e nei giorni in cui è prevista la chiusura degli esercizi commerciali o degli spacci di genere di monopolio deve essere sospesa la vendita dei relativi generi, qualora venga tenuto aperto l'esercizio per svolgere l'attività di somministrazione.

#### **Art.5) Orario pasticcerie, rosticcerie, ed altre attività**

Gli esercizi che esercitano attività prevalente di rosticceria, yogurteria, pasticceria e gastronomia, anche artigianali, non muniti di autorizzazione per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, seguono le disposizioni stabilite per gli esercizi di somministrazione di cui alle tipologie "A - B - C - D", fermo restando che l'orario delle attività deve essere compreso inderogabilmente fra le ore 06,00 e le ore 24,00.

#### **Art.6) Orario attività musicale in Pubblici Esercizi di cui alle tipologie "A" - "B" - e "D"**

Nei locali al chiuso e nei locali e spazi all'aperto, sia su area pubblica che privata è possibile effettuare trattenimenti musicali dal vivo, **in orario compreso tra le ore 10,00 e le ore 24,00**. Sono fatte salve tutte le necessarie autorizzazioni di cui al T.U. Leggi di P.S.

#### **Art.7) Orari di somministrazione di alimenti e bevande nei circoli privati.**

In ragione dell'esigenza di assicurare il coordinamento degli orari di tutti i Pubblici Esercizi presenti nel territorio comunale, anche i circoli privati, devono attenersi a quanto disposto dal presente provvedimento per le altre tipologie di esercizio pubblico, precisando che l'attività di somministrazione di alimenti e bevande deve essere esercitata ad esclusivo favore dei soci, al fine di evitare che le attività svolte all'interno dei Circoli Privati, per l'orario e le modalità in cui si esplicano, possano ritenersi attività di locale notturno, in quanto non diretti a organizzare e promuovere iniziative di carattere sociale, sportivo, ricreativo o culturale, uniche ragioni in forza delle quali un circolo privato può fruire delle speciali agevolazioni riconosciute dalla legge, quali la licenza per la somministrazione in deroga al contingentamento comunale, se pur potendo rimanere aperti oltre l'orario succitato, essi dovranno comunque interrompere la somministrazione entro le ore 24,00. Inoltre, si **precisa che, detti esercizi se somministrano bevande alcoliche o svolgano attività di tipo musicale o che comunque costituiscano punto di ritrovo e di aggregazione di persone, se insistono nel centro storico urbano e/o sono allocate in un contesto residenziale di tipo abitativo, hanno comunque l'obbligo della chiusura entro e non oltre le ore 24,00;**

#### **Art.8) Deroghe generali per pubblici esercizi**

*E' consentito all'esercente posticipare l'apertura e anticipare la chiusura giornaliera, fino ad un massimo di un'ora rispetto all'orario prescelto.*

*All'esercente è consentito effettuare una chiusura intermedia giornaliera dell'esercizio fino al limite massimo di due ore consecutive, quando scelga l'orario continuato.*

*Eventuali variazioni temporanee agli orari o alla chiusura settimanale prefissati, potranno essere effettuati in occasioni di particolari ricorrenze, manifestazioni o altre riunioni straordinarie di persone, con un preavviso al Sindaco di almeno 3 giorni.*

*L'Amministrazione si riserva la facoltà di concedere deroghe nell'interesse pubblico, tenendo conto delle esigenze e delle consuetudini locali.*

*Non sono soggette alle disposizioni sugli orari di cui al presente provvedimento le attività di somministrazione localizzate:*

*1)- a domicilio dei consumatori;*

*2)- negli esercizi annessi ad alberghi, pensioni, locande o altri complessi ricettivi, limitatamente alle prestazioni rese agli alloggiati;*

*3)- negli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e all'interno di stazioni ferroviarie;*

*4)- negli esercizi di cui all'art. 5 comma 1 lett. c) della legge n. 287/91, nei quali sia prevalente l'attività congiunta di trattenimento e svago;*

*5)- nei cinema, teatri e stadi.*

*Resta altresì esclusa dal rispetto delle presenti disposizioni sugli orari, la somministrazione di alimenti e bevande effettuata mediante distributori automatici in locali non adibiti in modo esclusivo a tale attività.*

#### **Art.9) Chiusura settimanale**

*I gestori dei pubblici esercizi, devono osservare la chiusura di un'intera giornata nel corso della settimana dandone preventiva comunicazione al Sindaco. L'obbligo della comunicazione preventiva al Sindaco permane anche ogni qualvolta i gestori decidano di cambiare il giorno di chiusura settimanale.*

*Detta giornata di chiusura dovrà rimanere invariata per almeno tre mesi e dovrà essere resa nota mediante l'esposizione di un cartello posto in un luogo ben visibile dall'esterno del locale.*

#### **Art.10) Fissazione, Comunicazione ed Esposizione Orario**

*E' fatto obbligo ai titolari degli esercizi di tipologia "A" - "B" - "C" - e "D" nonché quelli di tipologia artigianale di **comunicare** al Comune, Settore Attività Produttive, **prima dell'inizio dell'attività**, l'orario giornaliero adottato e la giornata chiusura dell'esercizio.*

*L'esercente è tenuto ad osservare l'orario prescelto e deve obbligatoriamente **renderlo noto al pubblico** con l'esposizione di un apposito cartello ben visibile sia all'interno che all'esterno del pubblico esercizio.*

*Detto cartello, deve indicare:*

*la denominazione del Pubblico Esercizio;*

*l'orario di apertura e chiusura tra il periodo estivo e quello invernale;*

*il giorno di chiusura settimanale;*

*All'interno del locale, in luogo ben visibile, dovrà essere apposto un altro cartello riportante il listino prezzi.*

*Agli esercizi di tipologia "A" è fatto obbligo di esporre il menù, comprensivo dei prezzi, in luogo ben visibile dall'esterno del locale.*

### **Art.11) Riduzione, modifica degli orari**

*Il Sindaco, per esigenze di interesse pubblico e di salvaguardia dall'inquinamento acustico ed ambientale, può ridurre, anche per singoli esercizi o parte di essi:*

*gli orari di apertura di tutte le tipologie dei Pubblici Esercizi;*

*gli orari dei trattenimenti musicali eventualmente svolti in detti esercizi;*

*gli orari dei locali di pubblico spettacolo ed intrattenimento;*

*gli orari di somministrazione di alimenti e bevande ai soci dei circoli privati.*

*Il ripristino degli orari precedentemente svolti è consentito soltanto dopo la revoca del provvedimento sindacale.*

*In occasione delle Festività Natalizie, è facoltativa la giornata di chiusura nel periodo compreso dal 01 Dicembre all'Epifania e nella settimana precedente la Domenica di Pasqua. In occasione del Carnevale ed altre specifiche manifestazioni e ricorrenze, il Sindaco può stabilire, con apposito provvedimento, deroghe agli orari di apertura al pubblico degli esercizi di somministrazione di cui alle tipologie "A" - "B" - "C" - "D" circoli privati ed artigiani indicando periodi ed orari.*

*Gli esercenti possono tenere aperto l'esercizio qualora la giornata assegnatagli per il riposo settimanale coincida con una festività infrasettimanale.*

### **Art.12) Inquinamento acustico**

*Al fine della tutela e salvaguardia pubblica le attività di:*

*a)-somministrazione oggetto della presente ordinanza ;*

*b)-intrattenimento musicale effettuato nei pubblici esercizi di cui alle tipologie "A" -"B"- "C" - "D" e nei circoli privati di cui al precedente art. 7;*

*c)-pubblico spettacolo ed intrattenimento devono svolgersi, negli spazi al chiuso ed all'aperto, non devono superare:*

*i limiti massimi di esposizione al rumore di cui alla legge 447/95 in particolare per quanto riguarda le autorizzazioni in deroga in occasione di feste, sagre, intrattenimenti vari ecc., nel rispetto della normativa vigente.*

### **Art.13) Ferie**

*Gli esercenti di tutte le tipologie di pubblici esercizi, al fine di assicurare all'utenza, specie nei mesi estivi, idonei livelli di servizio hanno l'obbligo di effettuare la chiusura facoltativa per ferie in base a criteri di gradualità e di equilibrata distribuzione nel territorio comunale, presentando apposita richiesta al Sindaco almeno 30 giorni*

*prima dell'inizio, in modo che il Sindaco possa assicurare un soddisfacente servizio pubblico.*

#### **Art.14) Orario attività secondarie di piccolo intrattenimento.**

*Le attività secondarie, di piccolo trattenimento, svolte nei Pubblici Esercizi devono svolgersi inderogabilmente nell'orario compreso fra **le ore 10.00 e le ore 24.00.***

*Allo scopo di consentire l'evacuazione del pubblico e la pulizia dei locali, è consentita la protrazione di un'ora sull'orario di chiusura prescelto.*

**Sono fatte salve tutte le necessarie autorizzazioni di cui al T.U. Leggi di P.S.**

#### **Art.15) orario delle sale - giochi**

*Gli esercizi autorizzati come sale - giochi, esercitano la loro attività fra le ore 10.00 e le ore 24.00.*

*La presente ordinanza è in vigore fino a revoca.*

#### **Art.16) Sanzioni**

*Fatto salvo l'esercizio delle facoltà previste dall'art. 8 , è fatto obbligo ai titolari di autorizzazione di tipologia "A"- "B"- "C"- "D", circoli ed artigiani di osservare l'orario prescelto pena l'applicazione della sanzione amministrativa da €. 154,00 a 1.032,00 ai sensi di quanto previsto dall'art. 8, comma 2 e dall' art. 10, comma 2 e 3 della legge n. 287 del 25 agosto 1991 come modificato dal D. Lgs. 13 luglio 1994, n..480, con l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli artt. 17 ter e 17 quater del T.U.L.P.S. - R.D. n. 773/1931.*

*Chiunque viola le disposizioni relative all'inquinamento acustico previste dall'art. 13 della presente ordinanza è punito con le sanzioni amministrative ai sensi delle norme di legge e regolamentari vigenti in materia.*

*In caso di particolare gravità o recidiva il Sindaco può inoltre disporre la chiusura dell'esercizio per un periodo non superiore a trenta giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte nell'arco di un anno solare, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.*

#### **Art.18) Disposizioni Finali**

*La presente ordinanza che entra immediatamente in vigore, sostituisce ogni precedente disposizione in materia di orari e sarà resa nota al pubblico mediante affissione all'Albo pretorio, inserita nel sito internet del Comune ed inviata a tutti gli uffici interessati, agli esercenti di pubblici esercizi, alle categorie economiche, ai sindacati, al fine di darne una migliore diffusione.*

*La verifica del rispetto della presente ordinanza è demandata alla Polizia Municipale, al locale Comando Stazione Carabinieri ed alle altre Forze di Polizia.*

*Dalla Residenza Municipale li 29/06/2009*

IL SINDACO  
Vincenzo Carbone